



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2020, proposto da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cipolla, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata ex
lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Ferrara emesso e notificato il 10
settembre 2020 al sig. con cui veniva rigettata l'istanza presentata ai
sensi dell'art. 103, co.2, D.L. 34/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura Ferrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il Cons. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d. l. n° 137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stata respinta l'istanza di regolarizzazione proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 103 2° comma del d. l. n° 34 del 2020 e tanto per asserita assenza dei requisiti normativi

Parte ricorrente deduce i seguenti vizi di legittimità:

- Violazione ovvero falsa applicazione di legge ex art. 2 comma 1 e 3, art.3 co. 1, L.

241/1990 assenza e insufficienza della motivazione;

- Violazione di legge ovvero eccesso di potere dell'art. 103 comma 2 D.L. n. 4/2020,

artt. 2, comma 1 e 10 bis L. 241/1990 per manifesta sussistenza in capo al richiedente dei requisiti normativamente previsti;

l'interessato formula altresì domanda risarcitoria

L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al proposto gravame

.

La richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato è stata respinta da questo Tar con ordinanza n. 443/2020, riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza della Sezione III n. 781/2021

Tanto premesso, il ricorso si rivela fondato in relazione alle censure di difetto di motivazione e di violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 103 comma 2 del d.l. n. 34/2020 .

L'Amministrazione oppone il proprio rifiuto alla chiesta regolarizzazione una pretesa assenza dei requisiti previsti dalla legge, ma una siffatta motivazione è del tutto generica, senza che siano spiegati in concreto quali siano i presupposti di fatto e di diritto necessari per la concessione del beneficio de

quo la cui presenza in capo alla parte ricorrente viene genericamente ma (per quanto infra si va ad esporre,) anche erroneamente contestata .

Sicchè il provvedimento di diniego già di per sé si rivela illegittimo per il vizio sia pure di tipo formale di insufficiente motivazione, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 241/90

Ma la determinazione assunta dall'Autorità in questione si rivela illegittima anche per ragioni di tipo sostanziale. Come rilevasi dalla relazione prodotta in giudizio, l'Amministrazione avrebbe rilevato che il ricorrente ha svolto l'attività di bracciante agricolo per soli 7 giorni e tale limitatissimo periodo impedirebbe l'insorgenza in capo all'interessato del requisito legislativo

Ora la circostanza di avere svolto attività lavorativa nei settori di cui al terzo comma dell'art. 103 del d. l. n° 34 del 2020 solo per 7 giorni nell'anno 2017 non costituisce motivazione idonea a sorreggere il diniego e in particolare non vale ad impedire la sussistenza del requisito di che trattasi

Invero,sotto tale profilo il secondo comma dell'art. 103 del sopra citato decreto non prevede limitazioni temporali in ordine alla durata del rapporto di lavoro o a quando debba essere intervenuto il rapporto di lavoro.

Una interpretazione del genere è stata peraltro suffragata ripetutamente dal giudice amministrativo d'appello e il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento.

Non può essere invece favorevolmente vagliata la domanda risarcitoria, sia perché si è in presenza di una illegittimità non costitutiva di condotta antiggiuridica idonea ad arrecare un danno ingiusto sia perché in definitiva il danno patrimoniale lamentato è solo genericamente affermato , ma non sufficientemente provato

Nei sensi e per gli effetti relativi all'annullamento dell'opposto diniego che il ricorso si rivela fondato e va accolto

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l'azione impugnatoria e, per l'effetto, annulla il provvedimento qui gravato. Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO